



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1822

Determinazione della misura dei contributi e delle altre somme dovute all'OCF per l'esercizio 2022

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che stabilisce, tra l'altro, che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve "OCF") determina e riscuote, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività, procedendo alla esazione delle somme dovute e non corrisposte in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito "Regolamento Intermediari");

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il proprio Statuto approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lett. b), dello Statuto dell'OCF, ai sensi del quale il Comitato Direttivo determina i contributi e le altre somme a carico degli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari, dei richiedenti l'iscrizione e di coloro che intendono sostenere la prova valutativa indetta dall'OCF;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTO, in particolare, l'articolo 62 del Regolamento interno che stabilisce le modalità di determinazione annuale e di pubblicità degli importi dei contributi e delle altre somme dovute ai sensi del citato articolo 31, comma 4, del TUF;

VISTA la determinazione assunta dal Comitato Direttivo nella seduta del 28 ottobre 2020 per sostenere i giovani nell'accesso alla professione di consulente finanziario secondo la quale è previsto il pagamento in misura ridotta del contributo quota annuale dovuto all'OCF dalle persone fisiche che, al momento del superamento della prova valutativa svolta nel 2020, avevano un'età non superiore ai 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari: tali soggetti hanno diritto alla riduzione del 50% del contributo quota annuale per i 2 anni successivi alla data del conseguimento dell'idoneità (2021 e 2022);

VISTA altresì la determinazione assunta dal Comitato Direttivo nella seduta del 26 ottobre 2021 per sostenere i giovani nell'accesso alla professione di consulente finanziario secondo la quale è previsto il pagamento in misura ridotta del contributo quota annuale dovuto all'OCF dalle persone fisiche che, al momento del superamento della prova valutativa svolta nel 2021, abbiano un'età non superiore ai 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari: tali soggetti hanno diritto alla riduzione del 50% del contributo quota annuale per i 2 anni successivi alla data del conseguimento dell'idoneità (2022 e 2023);

ATTESA la necessità di pubblicare, per l'esercizio 2022, la misura dei contributi dovuti dagli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa indetta dall'OCF;

DELIBERA:

Articolo 1 (Importi)

1. Salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 3, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari, sono tenuti a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, un contributo denominato «*contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*» pari a € 185,00 (centottantacinque/00).
2. Salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, i consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari sono tenuti a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, un contributo denominato «*contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi*» pari a € 500,00 (cinquecento/00).
3. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari che alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2020 avevano un'età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari, sono tenuti a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo in misura ridotta pari a € 92,00 (novantadue/00); del pari, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari che alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2021 avevano un'età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

unico dei consulenti finanziari, sono tenuti a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo in misura ridotta pari a € 92,00 (novantadue/00).

4. I consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari che alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2020 avevano un'età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari, sono tenuti a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, il contributo di cui al comma 2 del presente articolo in misura pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00); del pari, i consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari che alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2021 avevano un'età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari sono tenuti a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, il contributo di cui al comma 2 del presente articolo in misura pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).

5. Le società di consulenza finanziaria iscritte al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari sono tenute a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, un contributo denominato «*contributo quota annuale Albo - sezione delle società di consulenza finanziaria*» pari a € 3.000,00 (tremila/00).

6. I soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, un contributo denominato «*contributo di iscrizione all'Albo - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*» pari a € 300,00 (trecento/00).

7. I soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari autonomi sono tenuti a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, un contributo denominato «*contributo di iscrizione all'Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi*» pari a € 500,00 (cinquecento/00).

8. Le società richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari sono tenute a versare all'OCF, per l'esercizio 2022, un contributo denominato «*contributo di iscrizione all'Albo - sezione delle società di consulenza finanziaria*» di € 3.000,00 (tremila/00).

9. Coloro che presentano domanda di partecipazione ad una delle prove valutative indette dall'OCF per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico di consulenti finanziari e prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte alla Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi) sono tenuti a versare, per l'esercizio 2022, un contributo denominato «*contributo prova valutativa*» di € 100 (cento/00).

10. Gli importi di cui ai precedenti commi, riassunti nella seguente tabella, decorrono dal 1° gennaio 2022:

Soggetti tenuti alla corresponsione	Contributi	Misura
<i>Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art.</i>	○ <i>Contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</i>	€ 185,00



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

<p>31, comma 4, del TUF, ad esclusione di coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2020 avevano un'età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari;- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2021 avevano un'età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari.		
<p>Consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF, ad esclusione di coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2020 avevano un'età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari;- alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2021 avevano un'età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari.	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi</i>	€ 500,00
<p>Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF e che:</p> <ul style="list-style-type: none">- avevano un'età non superiore a 30 anni alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2020 e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari;- avevano un'età non superiore a 30 anni alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2021 e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari.	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</i>	€ 92,00
<p>Consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF e che:</p> <ul style="list-style-type: none">- avevano un'età non superiore a 30 anni alla	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi</i>	€ 250,00



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2020 e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari; - avevano un'età non superiore a 30 anni alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell'anno 2021 e che si siano iscritti nel medesimo anno all'albo unico dei consulenti finanziari.		
Società di consulenza finanziaria iscritte al 1° gennaio 2022 all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Contributo quota annuale Albo - sezione delle società di consulenza finanziaria</i>	€ 3.000,00
Richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Contributo di iscrizione all'Albo - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</i>	€ 300,00
Richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF in qualità di consulenti finanziari autonomi	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Contributo di iscrizione all'Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi</i>	€ 500,00
Richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF in qualità di società di consulenza finanziaria	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Contributo di iscrizione all'Albo - sezione delle società di consulenza finanziaria</i>	€ 3.000,00
Richiedenti la partecipazione ad una delle prove valutative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF	<ul style="list-style-type: none">○ <i>Contributo prova valutativa</i>	€ 100,00

Articolo 2

(Modalità e termini di versamento dei contributi dovuti all'OCF)

1. Le modalità e i termini di pagamento degli importi previsti dal precedente articolo 1 sono determinati e resi noti con successiva delibera pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) ai sensi degli articoli 139, comma 1, lettere d) ed e) e 147, comma 2, del Regolamento Intermediari, dell'articolo 62, comma 5, del Regolamento interno, nonché del Protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018.

Roma, 21 dicembre 2021

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti